

r.g. n. 6688 -1/2014



**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. RG. 6688-1/2014, avente ad oggetto: richiesta di sequestro conservativo ex artt. 669 quater e 671 c.p.c., vertente:

TRA

Fallimento Deiulemar società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili

- Avv.

Monica Ceravolo;

ATTORE

E

Bank of Valletta P.L.C. -
;
UBS Fiduciaria s.p.a. -
;

CONVENUTI

NONCHE'

- contumace;

TERZI CHIAMATI

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 28.11.2014 (introduttiva del procedimento n. 6688/2014 r.g.), la Curatela del fallimento Deiulemar società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili

(in seguito SDF) ha convenuto in giudizio, tra l'altro, Bank of Valletta P.L.C. (in seguito BOV), chiedendo alla sezione fallimentare del Tribunale di Torre Annunziata di: - dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, degli atti di conferimento nei trusts Giano, Gilda e



Capital Trust e costituiti da un primo atto di dotazione in denaro al trustee pari ad euro 30.000,00 e dagli atti di conferimento delle quote rappresentanti la totalità del capitale sociale di Taggia LXVII Consultadoria e Servicos Unipessoal Lda; - condannare Bank of Valletta p.l.c. al pagamento del relativo controvalore da determinarsi in esito alle risultanze di causa.

A sostegno della domanda ha assunto, in sintesi, che: - con tre atti del 16.12.2009,

hanno stipulato con Bank of Valletta, nella qualità di trustee, tre trusts. denominati Giano, Gilda e Capital Trust e costituiti con un primo atto di dotazione di euro 30.000,00 e con la successiva intestazione alla banca delle quote rappresentanti la totalità del capitale sociale della società Taggia LXII Consultadoria e Servicos, avente sede nella zona franca di Madeira; - con sentenza del 10.3.2013, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato il fallimento della società di fatto composta, fra gli altri, dai predetti Giuseppe, Lucia, Michele e Maria Luigia; - il patrimonio della società Taggia, all'epoca del conferimento nei trusts, era costituito dall'intero capitale sociale della società lussemburghese LAMAIN S.A. che, a sua volta, deteneva l'intera partecipazione azionaria della Deiuemar Holding s.p.a. la quale deteneva partecipazioni in altre società oltre all'intero capitale di Deiuemar Compagnia di Navigazione s.p.a. (poi fallita a maggio del 2012).

Secondo la prospettazione attorea i falliti, mediante complesse operazioni societarie avrebbero spostato un ingente patrimonio, stimato in euro 363.000.000,00 circa nella società Taggia, per cui con gli atti di conferimento delle quote di tale società nei trusts, i disponenti, poi falliti, avrebbero sottratto alla garanzia del creditori del fallimento detti valori patrimoniali, di cui, quindi, chiedono la declaratoria di inefficacia e la condanna della BOV al pagamento del relativo controvalore.

La banca convenuta si è costituita eccependo: - il difetto di giurisdizione del giudice italiano; - l'incompetenza della sezione fallimentare di questo Tribunale per essere funzionalmente competente la sezione specializzata per le imprese presso il Tribunale di Napoli; - la carenza di interesse ad agire del fallimento e/o di legittimazione passiva del trustee, per essere venuto meno l'effetto di segregazione patrimoniale e la qualità di trustee di BOV per effetto di una risoluzione anticipata dei trusts asseritamente avvenuta con una delibera del 15.11.2012 in base ai *deeds of trusts*, per cui la BOV sarebbe tenuta - ove richiesta- a restituire i beni ai disponenti; - la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi; - l'insussistenza dell'elemento soggettivo e dell'*eventus damni* e quindi della azione proposta.

A quest'ultimo riguardo la convenuta assume che: - le uniche operazioni contestate dalla curatela sarebbero i pagamenti effettuati, tra il 16.4.2008 ed il 4.11.2009, da LAMAIN S.A., - soggetto estraneo ai trusts ed al giudizio-, in favore di



di Michele di
tramite loro fiduciarie per la complessiva somma di euro 149.585.000,00, dunque, trattandosi di pagamenti compiuti anteriormente agli atti di conferimento in trust delle quote di Taggia avvenuti il 22.12.2009, tali ultimi atti non avrebbero aggravato l'insufficienza del patrimonio del falliti;- nel momento in cui le quote della Taggia sono state conferite a BOV gli atti di dotazione patrimoniale ammontavano ad euro 6.000,00, pari al capitale sociale della società, per cui il danno sarebbe al più pari all'importo corrispondente al patrimonio netto contabile della società. Quanto alla partecipazione di Taggia in LAMAIN S.A. parte convenuta evidenzia che quest'ultima società, come dedotto dalla stessa attrice, era priva di risorse finanziarie, avendo al proprio attivo solo la partecipazione nella Deiuemar Holding s.p.a., del valore di euro 363.000.000,00 a fronte, però, di debiti verso la stessa Taggia di euro 150.000.000,00 e verso i venditori delle quote della Deiuemar Holding s.p.a. di euro 213.000.000,00, per cui LAMAIN non poteva rappresentare per Taggia una posta attiva superiore ai suoi valori contabili, quindi, erroneamente la curatela avrebbe considerato, per determinare il controvalore, il solo il valore dell'attivo delle diverse società e non anche quello del passivo. Ricorda, infine, che sebbene i 150 milioni di euro, utilizzati da LAMAIN S.A. per pagare la prima trince del prezzo di acquisto della partecipazione nella Deiuemar Holding s.p.a., provenivano da Taggia, quest'ultima aveva ricevuto tale somma dalla Poseidon Finance S.A. con cui aveva concluso un contratto di opzione di acquisto dell'intera partecipazione in LAMAIN S.A. Di guisa che sebbene nel patrimonio di Taggia vi è un credito di euro 150 milioni verso LAMAIN S.A., vi è anche un debito verso Poseidon Finance, ossia la società da cui aveva ricevuto il danaro senza tuttavia trasferirle la partecipazione in LAMAIN S.A. In conclusione sia Taggia che LAMAIN S.A. avevano un valore pari a poche migliaia di euro.

La BOV contesta, poi, la sussistenza del requisito soggettivo, a suo dire rilevante, in quanto gli atti di conferimento, oggetto di revocatoria, non sarebbero a titolo gratuito ma oneroso prevedendo i *deeds of trust*, il compenso a favore del trustee per l'attività di gestione dei beni costituiti in trust. Trattandosi di attività gestoria remunerata, l'atto di conferimento sarebbe da qualificarsi come oneroso, per cui parte attrice, avrebbe dovuto provare la consapevolezza del trustee delle lesività degli atti.

Assume, infine, l'infondatezza della domanda di condanna alla restituzione dell'equivalente delle quote conferite in trust mancandone il presupposto ossia l'impossibilità di restituzione del bene. A pag. venticinque della comparsa di costituzione la convenuta sostiene che *"non è questo il caso che ci occupa, giacché le quote societarie di Taggia ben potrebbero essere restituite alla procedura nella denegata ipotesi in cui l'azione revocatoria dovesse trovare accoglimento"*, e che *"banca sin dal novembre 2012 aveva rassegnato le proprie dimissioni da trustee, cui aveva fatto seguito la*



terminazione anticipata dei trusts, per cui deteneva i beni costituiti in trust a titolo di mero depositario fiduciario”.

All'udienza del 28.10.2015, il fallimento attore ha formulato a verbale la seguente ulteriore domanda: "*Condannarsi Bank of Valletta plc al risarcimento del danno subito e subendo dal fallimento per effetto dell'omessa esecuzione dell'ordine di acquisizione L. Fall., ex art. 25 (emesso) dal Giudice Delegato e avente ad oggetto le quote della Società Taggia, e comunque per la mancata restituzione alla curatela delle quote della società stessa e dell'intero patrimonio segregato nei tre trusts, in misura da quantificarsi secondo le risultanze di causa o in subordine in via equitativa”.*

Dopo alcuni rinvii concessi per integrare il contraddittorio, veniva fissata l'udienza del 13.9.2016 per la precisazione delle conclusioni per decidere sulle questioni preliminari sollevate.

Nelle more, con ricorso notificato il 5.9.2016 la Curatela del fallimento ha proposto regolamento di giurisdizione ed il giudizio è stato sospeso in attesa di tale pronuncia.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione civile con ordinanza n. 10233 del 26/04/2017 hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano.

Con ricorso depositato il 9.5.2017, la causa è stata riassunta con fissazione dell'udienza del 14.11.2017 per la prosecuzione.

Con successivo ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato il 14.12.2017 e ritualmente notificato alle controparti unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, l'indicata Curatela, richiamando le circostanze di fatto già esposte nella citazione introduttiva del giudizio di merito, ha precisato: - che il passivo della sola società di fatto, preesistente agli atti dispositivi è pari ad euro 846.382.469,79 enormemente superiore agli attivi stimati in poco più di 100 milioni; - contrariamente a quanto sostenuto dalla banca nella memoria di costituzione, l'attivo della Taggia (pari a 150 milioni di euro) non potrebbe essere compensato con i debiti, di pari importo, esposti in bilancio, trattandosi di debiti verso la Poseidon Finance S.A. totalmente riferibile ai falliti e, quindi, artificiosamente creati per movimentare i valori, trasferirli all'estero ed occultarli nei trusts; - non avrebbero rilievo le vicende posteriori agli atti di conferimento e, rileverebbe invece che la società Taggia, a tale data, aveva nel suo attivo la totalità delle quote di LAMAIN S.A. che aveva acquistato la partecipazione nella Deiulemar Holding s.p.a. per un valore stimato nella relazione giurata eseguita in occasione di tale acquisizione pari a 363 milioni di euro. Tale valore è stato confermato anche in seguito, com'è ricavabile dai bilanci di LAMAIN redatti sotto il controllo del trustee e certificati dalle società di revisione (doc. 21,22 e 23).

Con la richiesta cautelare la curatela ha altresì precisato l'azione risarcitoria formulata a verbale, deducendo che: -se i tre trusts fossero cessati nel novembre dell'anno 2012 la BOV avrebbe dovuto restituire ai beneficiari i valori ivi segregati che, quindi, sarebbero già stati acquisiti al fallimento, essendo falliti sia i



disponenti che beneficiari dei trusts, ad eccezione di Filippo
-la manovra posta in essere dalla convenuta di occultamento di tali valori alla curatela e proseguita nonostante l'ordine di acquisizione reso dal giudice delegato costituirebbe una condotta illecita fonte di responsabilità civile; -la condotta di occultamento sarebbe ricavabile dalla circostanza che in data 24.9.2013, quindi anteriormente alla instaurazione del giudizio di merito, la curatela aveva avanzato richiesta di sequestro conservativo e giudiziario *ante causam* contro numerosi soggetti a vario titolo coinvolti nelle vicende di sottrazione dell'ingente patrimonio dei falliti, che veniva concesso con provvedimento reso *inaudita altera parte*. Nell'aprile 2014, nel corso del procedimento cautelare, la BOV contattava la curatela dichiarandosi disponibile a restituire al fallimento i beni detenuti in qualità di trustee, per cui il giudice delegato disponeva ex art. 25 l.fall. l'acquisizione delle quote conferite nei trusts. Nel novembre 2014 venivano avviati i contatti per la restituzione ed anche il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla conferma, revoca o modifica della misura cautelare concessa *inaudita altera parte*, ne veniva informato, tanto è vero che nella ordinanza confermativa del solo sequestro giudiziario si dava atto dello stato avanzato delle trattative e la curatela non eseguiva il sequestro giudiziario concesso nei confronti della convenuta (doc. 15). Ciò nonostante le quote non erano restituite e la BOV non forniva più alcuna informazione.

La curatela chiedeva, quindi, una certificazione al registro delle imprese di Madeira per verificare lo stato della società e, contemporaneamente, instaurava il giudizio di merito. In data 25.11.2014 apprendeva che la Taggia era stata cancellata il 25.5.2012, data in cui la BOV rivestiva il ruolo di trustee.

Con tale condotta la BOV avrebbe fuorviato la curatela, gli avvocati della stessa, il giudice delegato e il Tribunale di Torre Annunziata e, poi, il 21.10.2016, a conferma dell'intento appropriativo di quei valori, la convenuta notificata, ricorso per la declaratoria d'inefficacia del sequestro giudiziario non tempestivamente eseguito (doc. 24) per impedire l'esecuzione del sequestro giudiziario.

La descritta condotta attuata dalla BOV è stata posta a base della richiesta, avanzata in corso di causa, di sequestro conservativo su beni mobili, immobili di BOV e su somme e cose alla stessa dovuta fino alla concorrenza della somma di euro 400.000.000,00 o alla diversa somma che, anche in via equitativa, sia ritenuta idonea a garantire la cautela.

A fondamento del *periculum* ha richiamato le seguenti circostanze:

a) l' induzione della curatela e del Tribunale al negoziato per la restituzione della società Taggia mentre questa era stata cancellata, al fine di evitare misure cautelari; b) declassamento del *rating* di Bank of Valletta da parte di agenzie internazionali; c) venir meno della fiducia verso Bank of Valletta da parte di operatori bancari e finanziari internazionali e conseguente adozione di misure di chiusura dei rapporti con quest'ultima. A tal fine la



curatela richiama la notizia del rifiuto della Deutsche Bank di continuare ad operare conti correnti di corrispondenza con BOV, cioè di canalizzare i pagamenti di quest'ultima attraverso i propri sportelli, preceduto da analoga decisione di Commerzbank e del sistema bancario americano. A ciò ha aggiunto la notizia di una sanzione amministrativa applicata dalle autorità maltesi a BOV per aver omesso di eseguire i dovuti controlli circa la provenienza dei fondi di un ingente deposito in denaro (doc. 26 e 26 a) che, letta assieme all'abbassamento del *rating* di BOV da parte dell'agenzia internazionale Fitch, dimostrerebbe una generale sfiducia dell'ambiente bancario e finanziario verso la banca maltese, d) quanto all'elemento oggettivo del *periculum* la curatela dichiara che dall'ultimo bilancio approvato dalla BOV, si ricava che la banca, in base ad un parere legale, ha valutato come improbabile il rischio di un'uscita economica conseguente al presente giudizio, per cui non ha nessun accantonamento a bilancio per il rischio derivante dall'accoglimento della domanda. La scelta di non adottare nessuna misura atta a consentire alla banca di far fronte ad un'eventuale sentenza a lei sfavorevole contrasterebbe con i principi di redazione del bilancio riconosciuti a livello internazionale e di quelli nazionali maltesi che prevedono che sia eseguito un accantonamento adeguato a far fronte all'evenienza della perdita patrimoniale. Tale scelta, non censurata dagli organi di controllo e dall'assemblea degli azionisti, in uno agli altri elementi sopra descritti, farebbe sorgere il concreto pericolo che, nelle more del giudizio di merito, siano poste in essere altre condotte, anche formalmente lecite, finalizzate a depauperare o diminuire le garanzie del credito ovvero a porre ostacoli al soddisfacimento dello stesso.

La BOV, costituita nella fase cautelare, ha eccepito, in via preliminare: - l'inammissibilità dell'azione cautelare per l'assenza di valida autorizzazione del curatore a stare in giudizio ai sensi dell'art. 31 l.fall. in quanto il decreto autorizzativo del giudice delegato sarebbe nullo poiché privo di motivazione; - l'estinzione del giudizio di merito per mancata regolare notifica a tutte le parti del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione di udienza. Sul punto la convenuta deduce che la curatela nella relata di notifica si sarebbe limitata ad attestare che gli allegati informatici del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza sono conformi agli originali dei medesimi atti contenuti nel fascicolo informatico, senza tuttavia indicare l'impronta dei duplicati informatici notificati, conseguibile applicando la funzione di *hash*, con conseguente nullità della notifica telematica eseguita a Filippo

Per questo e non essendo comparso il procuratore di Filippo all'udienza del 30.10. 2017 la nullità non potrebbe ritenersi sanata ed il giudizio di merito si sarebbe estinto *ex lege*; - l'incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata a favore della sezione specializzata per le Imprese presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 168/2003 funzionalmente competente a decidere sulle azioni aventi ad oggetto il trasferimento di quote



sociali, nel cui ambito rientrerebbe l'azione revocatoria degli atti di conferimento in trusts delle quote della società Taggia; - l'inammissibilità della domanda cautelare in relazione all'azione revocatoria ordinaria per carenza del requisito di strumentalità, non sussistendo alcun diritto di credito da garantire nonché rispetto all'azione risarcitoria poiché non ritualmente introdotta in giudizio e comunque inammissibile perché tardiva e preclusa dal divieto di *mutatio libelli* e nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Assume ancora che non essendovi cenno nella richiesta cautelare alla domanda finalizzata a sentir condannare la Bank of Valletta al pagamento del controvalore, essa dovrebbe ritenersi rinunciata. Rispetto alla domanda risarcitoria ha poi riproposto l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano. Ha infine contestato la sussistenza dei presupposti dell'invocata misura cautelare, quanto al *fumus*, per i motivi già esposti nella memoria di costituzione e ribaditi nella memoria depositata in sede cautelare. Quanto al *periculum*, ne contesta la sussistenza essendo il destinatario della richiesta cautelare, una banca, vigilata dalla BCE, come risulta dal "*rapporto inerente l'adeguatezza patrimoniale della Banca ed il contesto in cui opera*" fatto predisporre dalla convenuta ad hoc da PricewaterhouseCoopers, dichiaratosi esperto esterno ed indipendente. Da tale rapporto emergerebbe che: - la scelta degli istituti di credito Europei di limitare i conti di corrispondenza con la convenuta non dipenderebbe dalla perdita di fiducia nei confronti della banca; - la sanzione irrogata per gli inadeguati controlli sarebbe di modesta entità e comunque inferiore a quella applicata, nello stato periodo, ad altro noto istituto di credito; - non sussisterebbe il rischio che il patrimonio della banca possa essere sottratto o celato poiché qualunque operazione dovrebbe essere autorizzata dalla BCE. Quanto al mancato appostamento in bilancio del fondo rischi per il presente giudizio, assume che tale valutazione sarebbe stata avallata da KPMG Malta e KPMG UK e di questa sarebbe a conoscenza la BCE, trattandosi di decisione riportata nel bilancio della BOV, che non ha assunto nessuna iniziativa contraria. Quanto al *rating* attribuito a BOV, contrariamente a quanto sostenuto dalla curatela, il relativo *downgrade* sarebbe da ricondursi al generale irrigidimento dei requisiti normativi di patrimonializzazione e nel panorama bancario italiano solo una banca avrebbe ottenuto un rating superiore, mentre gli altri istituti di crediti si attesterebbero allo stesso livello di BOV, né, infine, avrebbe rilevanza l'aumento del capitale di 150 milioni di euro poiché l'aumento deliberato è stato interamente sottoscritto nonostante il mancato esercizio dell'opzione di Unicredit.

Tanto premesso ritiene preliminarmente il Tribunale che l'eccezione di inammissibilità della domanda cautelare per nullità del decreto autorizzativo reso dal giudice delegato e conseguente carenza di legittimazione del curatore non sia meritevole di accoglimento.

Va a tal fine richiamato il principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui "*L'autorizzazione a*



promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce" (sent. del 15/01/2016, n. 614). In applicazione dell'anzidetto principio la domanda cautelare, proposta peraltro in corso di causa, rientrando tra le possibili pretese ed istanze funzionali al conseguimento dell'obiettivo del giudizio, deve ritenersi già ricompresa nell'autorizzazione del giudice delegato a promuovere l'azione di merito, di guisa l'ulteriore decreto del giudice delegato che autorizza, senz'altra specificazione, la domanda cautelare deve ritenersi meramente confermativo di una legittimazione già conferita alla curatela.

Non appare *prima facie* fondata l'eccezione di estinzione del giudizio di merito per la mancata riassunzione nei confronti di tutte le parti entro i termini concessi.

La riassunzione di un processo sospeso è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c, pertanto l'eventuale vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'articolo 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio. Solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso articolo 291, ultimo comma, e del successivo articolo 307, comma 3, c.p.c. Cassazione civile, sez. III, 25/03/2016, n. 5955.

Nel caso in esame, ogni valutazione sull'eccepito vizio della notifica e sull'eventuale rinnovazione della stessa, è stata resa superflua dalla comparizione all'udienza del 20.2.2018 di un delegato del difensore di Filippo che non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito, in tal modo sanando eventuali irregolarità della notifica.

Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione va dato atto che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, adite dalla Curatela con regolamento di giurisdizione, con l'ordinanza del 26.04.2017 n. 10233 hanno ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano dovendo la stessa verificarsi con riferimento alla domanda principale di revocatoria ordinaria degli atti di conferimento in "trust" delle quote societarie e non già con riferimento alla domanda subordinata di risarcimento del danno per omessa esecuzione, da parte della banca "trustee", dell'ordine di acquisizione ex art. 25 l.fall. emesso dal giudice delegato.

In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno attribuito carattere dirimente, ai fini dell'affermazione della giurisdizione, alla qualificazione dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore del fallimento come azione direttamente derivante da una procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connessa, poiché



fondata su una norma specifica e derogatoria della disciplina comune individuata nell'art. 66 l. fall. che pur richiamando l'art. 2901 c.c. ed i relativi presupposti va considerata come azione direttamente derivante dal fallimento.

Ritiene il Tribunale che da tale pronuncia possano trarsi elementi interpretativi significativi anche ai fini della affermazione della competenza della sezione fallimentare di questo Tribunale, assumendo rilievo la tipologia di azione piuttosto che il bene (quote societarie) oggetto dell'atto di cui si chiede l'inefficacia.

Quanto all'ammissibilità dell'invocata misura cautelare si osserva che la richiesta di sequestro conservativo in pendenza della azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare, è pacificamente ritenuta ammissibile nei confronti del terzo avente causa dal debitore giacché la finalità conservativa, che è sottesa all'esperimento dell'azione revocatoria, ben può essere assicurata in via cautelare attraverso il sequestro conservativo di cui all'art. 2905, c.c. sia rispetto al bene oggetto di domanda revocatoria ordinaria che del relativo controvalore in mancanza del bene oggetto dell'atto inefficace.

La domanda con la quale è stato richiesto il pagamento del controvalore dei beni conferiti, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può ritenersi rinunciata, essendo la revocatoria fallimentare tesa alla reintegrazione del patrimonio, reca in sé, nella stessa domanda di declaratoria d'inefficacia dell'atto, anche quella diretta a conseguire il controvalore monetario del bene che ne fu oggetto (avendo l'una e l'altra identità di *causa petendi* e di *petitum*), e l'esito vittorioso di tale azione non produce in nessun caso effetti restitutori o traslativi in favore dei creditori, ma solo la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale attraverso il recupero del bene alla liquidazione concorsuale. Conseguentemente la condanna al controvalore, in quanto corrisponde all'entità del bene, è implicita e non può essere considerata di maggior portata, dal punto di vista economico patrimoniale, rispetto a quella relativa al bene medesimo, per cui essa deve sempre considerarsi ricompresa anche quando tale istanza non sia stata esplicitata, ovvero, sia stata diversamente denominata. (cfr. Cass. 5 luglio 2000 n.8978, Fall. n.7/2001, 757). Occorre quindi verificare se, *prima facie*, sussistano i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* richiesti dall'art. 671 c.p.c. per la concessione del sequestro conservativo che, com'è noto è una misura cautelare tipica, rientrando tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, potendo essere invocata da chi ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito nel tempo occorrente al suo accertamento in sede di merito.

Quanto al *fumus boni iuris*, ossia la presumibile fondatezza della azione cui la presente misura cautelare è strumentale, si osserva che basta che sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare, non essendo necessario né che il



credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) né che sia esigibile (e cioè non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale, e non meramente ipotetico ed eventuale (per tutte Cass. civ. del 28/01/1994, n. 864; Tribunale S.Maria Capua V., 22/02/2003). Dalle allegazioni della curatela emerge, *prima facie*, che i falliti, mediante gli atti di conferimento nei trusts della quote della società Taggia hanno inteso segregare parte del loro patrimonio conferendolo nelle mani del trustee.

Particolarmente indicativi in tal senso sono, scorrendoli cronologicamente, gli atti e le operazioni poste in essere dai falliti direttamente e tramite società loro riconducibili, sia prima che dopo gli atti di conferimento, ossia: - la costituzione nel marzo 2008 della società LAMAN S.A. il cui intero capitale sociale era in titolarità dalla società Taggia conferita nei trusts, - l'acquisto da parte di LAMAIN S.A., nell'aprile 2008, dell'intera partecipazione azionaria della Deiulemar Holding s.p.a., al prezzo stimato, nella relazione giurata, in euro 363.000.000,00, da società fiduciarie riconducibili ai medesimi soggetti, poi falliti, e che figurano come disponenti nei trusts di cui si discute; - il finanziamento concesso da Taggia alla sua partecipata LAMAIN S.A. per il pagamento di una prima trince di euro 150.000.000,00 del prezzo di acquisto della suddetta partecipazione; - la conclusione tra Taggia e la società lussemburghese Poseidon Finance S.A., un contratto di opzione di acquisto della propria partecipazione in LAMAIN S.A., in forza del quale la prima ha reperito i 150 milioni di euro poi forniti alla Lamain s.a.; - la circostanza che la società Poseidon Finance S.A. risulta interamente riferibile a tre società lussemburghesi le cui quote erano interamente detenute da altri tre trusts i cui disponenti facevano parte delle famiglie Della e (quindi ai falliti); - dalla ulteriore circostanza che a fronte dell'ingente trasferimento di danaro versato dalla Poseidon alla Taggia, formalmente qualificato come acconto sul prezzo del contratto di opzione di acquisto della partecipazione in Lamain s.a., non ha poi fatto seguito nulla ed infatti la partecipazione di Taggia in Lamain non è stata trasferita alla Poseidon, quest'ultima ha lasciato scadere inutilmente l'opzione di acquisto nel giugno del 2013, nè risulta che abbia richiesto la restituzione del capitale messo a disposizione.

Ai fini della integrazione del *fumus*- può, quindi, affermarsi la sussistenza di sufficienti indizi atti a far ritenere che le descritte complesse operazioni, che hanno coinvolto svariate società, tutte riconducibili direttamente, indirettamente e/o fiduciarmente al gruppo Deiulemar, diretto dai falliti, hanno avuto la finalità di trasferire attivi patrimoniali da una società all'altra, per poi finire dapprima nella LAMAIN S.A. - che appare costituita solo come società di raccordo-, poi in Taggia, quindi, nei trusts per cui è causa, per essere ivi protetti e segregati, a danno dei creditori, impendendone e, comunque, rendendo decisamente più complicato il relativo recupero.



Contrariamente a quanto sostenuto dalla BOV la circostanza che l'atto istitutivo dei trusts preveda la corresponsione di compensi a favore del trustee non modifica la natura gratuita dell'atto istitutivo dei trusts, non rinvenendosi nessuna contropartita o attribuzione patrimoniale in favore dei disponenti. Trattandosi di trusts familiari, o apparentemente tali, poiché finalizzati "*ad acquistare azioni della società e garantire continuità e stabilità nella proprietà della società di generazione in generazione*" sono privi di finalità solutorie o di altra natura corrispettiva, da qualificarsi, quindi, a titolo gratuito, con conseguente irrilevanza dello stato soggettivo dei soggetti diversi dal debitore, la cui verifica si impone, ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, solo qualora si tratti di atti a titolo oneroso.

Essendo sufficiente la consapevolezza da parte del debitore, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, si è in concreto arrecato alle ragioni del creditore, la sussistenza, nel caso in esame, si ricava dagli ingenti debiti già esistenti alla data dei conferimenti e contratti dai falliti verso i sottoscrittori delle cd. obbligazioni illegittimamente emesse nell'ambito dell'altrettanto illegittima attività di raccolta del risparmio.

La tesi sostenuta dalla banca convenuta circa la carenza dell'*eventus damni* non può essere condivisa.

La BOV sostiene, infatti, l'assenza di un danno patrimoniale, ponendo in evidenza che il patrimonio contabile sia di Taggia che di Lamain sarebbe pari a zero, poiché sebbene Lamain avesse al proprio attivo il valore delle partecipazioni azionarie stimate in euro 363.000.000,00 vi era anche il debito di euro 150.000.000,00 verso Taggia ed un debito residuo di euro 213.000.000,00 verso i venditori delle quote della Deiulemar Honding s.p.a.. A sua volta nel patrimonio di Taggia a fronte di un credito verso Lamain s.a. di euro 150.000.000,00 vi era anche un debito, di pari importo, verso Poseidon Finance s.a., ossia la società da cui aveva ricevuto il danaro senza trasferire la partecipazione in Lamain s.a.

Ebbene riguardo ai valori patrimoniali della Taggia e della Lamain s.a. ritiene il Tribunale che condivisibilmente la curatela ha valutato il solo attivo e non anche il passivo patrimoniale delle stesse. Se si considerano complessivamente gli atti e le operazioni sopra illustrate si ricava che tali società risultano, in ultima analisi, debitorie verso gli stessi falliti, per cui i debiti sociali esposti in bilancio appaiono solo formalmente e fittiziamente creati per giustificare e "proteggere" gli attivi patrimoniali.

A tale conclusione è possibile giungere partendo dall'operazione che ha originato i vari spostamenti di valori tra le diverse società estere, ossia la vendita avvenuta nell'aprile 2008 tra falliti, tramite società fiduciarie, e la società lussemburghese, Lamain s.a., costituita *ad hoc* nel marzo 2008, della partecipazione azionaria nella Deiulemar Holding s.p.a. (socio unico della Deiulemar Compagnia di Navigazione s.p.a.) stimata in euro 363.000.000,00.



Una volta avvenuto il trasferimento di tali valori a Lamain e quindi a Taggia sono state poste in essere una serie di operazioni di cd. schermatura: - il finanziamento di Taggia a Lamain s.a. di euro 150 milioni per il parziale pagamento del prezzo di vendita; - la conclusione del contratto di opzione di vendita della quote di Lamain concluso tra la Taggia e la Poseidone Finance s.a. per effetto del quale la Poseidon ha versato a Taggia i 150 milioni di euro, - il mancato esercizio dell'opzione di acquisto da parte della Poseidon.

Il tutto considerando che la Poseidon Finance s.a. e, quindi, la società apparentemente creditrice, era riconducibile a tre trusts delle famiglie dei falliti e della

In conclusione le passività esposte nei patrimoniali sociali di euro 213.000.000,00 verso i venditori delle quote della Deiulemar Holding s.p.a. e, quindi, verso i falliti e di euro 150.000.000,00 verso la Poseidon Finance s.a. riconducibile ad altri trust dei falliti, non sono state considerate trattandosi di passività verso gli stessi falliti ed in quanto tali inidonee ad annullare il valore degli attivi della società Taggia.

L'attivo patrimoniale della Lamain, interamente partecipata dalla Taggia può documentalmente trarsi dal valore di acquisto da parte della partecipata Lamain s.a. della partecipazione nella Deiulemar Holding s.p.a. stimato in euro 363.000.000,00 nella relazione giurata eseguita nel 2008 e prodotta in atti, valore successivamente confermato nei bilanci di Lamain (cfr. doc. 22,22 e 23 produzione di parte attrice).

A tale valore, a parere del Tribunale, deve aversi riguardo ai fini della determinazione del controvalore degli attivi confluiti nella Taggia e conferiti nei trusts.

Quanto al presupposto oggettivo *dell'eventus damni* è sufficiente richiamare la Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, ratificata con la L. 16 ottobre 1989, n. 364, secondo cui i beni conferiti al trust sono impignorabili e sottratti alle ragioni dei creditori dei disponenti e del trustee.

Per cui, è indubbio, che gli atti di conferimento delle quote della società Taggia nei trusts hanno reso decisamente più complessa, articolata ed incerta la possibilità per i creditori del fallimento dei disponenti di soddisfarsi sull'attivo patrimoniale che la società Taggia all'epoca dei fatti portava al suo interno.

Ciò detto in punto di *fumus*, il secondo requisito richiesto dall'art. 671 c.p.c. è il *periculum in mora*.

Giova premettere che tale requisito, in corrispondenza alla natura ed alla funzione del sequestro conservativo quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., consiste nel c.d. pericolo da infruttuosità, vale a dire nel rischio che, durante il tempo necessario allo svolgimento del giudizio a cognizione piena, il debitore possa porre in essere atti di disposizione in danno dei creditori, in modo che, al termine del processo, il suo patrimonio risulti insufficiente a soddisfare la pretesa attorea che qui viene in rilievo sub specie di condanna al



pagamento del controvalore dei beni oggetto degli atti dispositivi qualora, come sembra nel caso di specie, gli stessi non siano più in possesso del revocato .

L'art. 671 c.p.c., adopera l' ampia formula "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito", che evidenzia che il timore non può dipendere da un mero apprezzamento soggettivo del creditore, ma deve corrispondere alla realtà oggettiva delle cose.

In altri termini, onde evitare aggressioni pretestuose al patrimonio del debitore, la relativa situazione psicologica del creditore deve trarre origine da elementi concreti che costituiscano almeno un sintomo del pericolo di perdere la garanzia, e non derivare da valutazioni personali ed astratte del creditore (cfr. Cass. Civ. n. 1448/70).

D'altro canto, però, neppure è necessario attendere che effettivamente abbiano avuto origine i fatti lesivi della garanzia, poiché ciò ridurrebbe di molto l'efficacia e l'utilità del mezzo cautelare (cfr. Cass. Civ. n. 902/90, nonché Cass. Civ. n. 6460/96, secondo cui non è necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore), essendo sufficiente il timore che ciò avvenga.

Si è anzi precisato, al riguardo, che la misura cautelare in questione ben può essere concessa anche se le garanzie del credito sono ancora intatte, e ciò in quanto lo scopo perseguito dal sequestro conservativo è proprio quello di evitare, conservando il patrimonio del debitore alla soddisfazione dei suoi creditori, la diminuzione delle garanzie patrimoniali e la conseguenza insolvenza del debitore.

Sul piano probatorio, poi, va osservato che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il *periculum* in mora può essere desunto, anche alternativamente (senza, quindi, che le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere. Cfr. Cass. Civ. nn. 2081/2002, 2139/98), sia da elementi obbiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il suo comportamento, che rendano verosimile la eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento di suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta (cfr. Cass. Civ. nn. 2081/2002, 6042/98, 6460/96), con la ulteriore precisazione che *"costituisce elemento oggettivo per valutare il pericolo nel ritardo, condizione di ammissibilità per la concessione del sequestro conservativo, il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, nella cui valutazione occorre tener conto che è insufficiente la sussistenza della idoneità del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento del credito stesso"* (cfr. Cass. Civ. n. 13400/2001).



Assume indubbio rilievo quanto all'elemento soggettivo del *periculum*, la condotta processuale tenuta dal trustee BOV sia nella fase *ante causam* che nel corso del presente giudizio.

Nella memoria di costituzione del 29.4.2015 la banca nell'eccepire la carenza di interesse ad agire del fallimento e/o di legittimazione passiva del trustee ha dichiarato che l'effetto di segregazione patrimoniale discendente dalla costituzione dei beni in trusts sarebbe venuto meno per effetto una risoluzione anticipata dei trusts asseritamente avvenuta con una delibera del 15.11.2012, - non prodotta in giudizio- , per cui al momento della notifica dell'atto di citazione, sarebbe cessata la qualità di trustee di BOV, essendo solo tenuta - ove richiesta- a restituire i beni "ai disponenti", trascurando che i disponenti erano i soggetti poi falliti e, quindi, la curatela.

Quanto allegato dalla BOV circa la risoluzione anticipata dei trusts a novembre del 2012, contrasta con quanto accaduto nella fase cautelare *ante causam*.

La curatela ha allegato e documentato che, nel corso di tale fase, l'Avv.to Novara, per conto della BOV o apparentemente per conto della stessa ha, con mail del 13.11.2014, manifestato la disponibilità del Trustee BOV, a consegnare alla curatela i beni detenuti in proprietà fiduciaria, al fine di evitare la reiterazione delle domande di sequestro più volte notificate dal Tribunale di Torre Annunziata, Napoli e Milano. In conseguenza della disponibilità manifestata trustee a consegnare spontaneamente i beni costituiti in proprietà fiduciaria, il giudice delegato del fallimento S.D.F., in data 7 maggio 2014, ha ordinato ai sensi dell'art. 25 l.fall. alla BOV la restituzione dell'intero capitale sociale della società Taggia. Delle trattative in corso ha dato altresì atto il Tribunale, in composizione collegiale, nell'ordinanza del 26.11.2014 confermativa del solo sequestro giudiziario, in cui si legge "*il Fallimento ha evidenziato la sussistenza di ipotesi transattiva in fase avanzata di definizione con i trusts Giano, Capital Trusts e Gilda (e per essi con il trustee Bank of Valletta) con presumibile futuro abbandono della richiesta nei confronti dei tali resistenti*", per cui la Curatela non ha eseguito il sequestro giudiziario in danno di BOV.

Ciò nonostante alcuna restituzione spontanea è avvenuta, quindi la curatela ha avviato il giudizio di merito al contempo scoprendo da una visura del 25.11.2014 della Conservatoria del registro delle imprese della zona franca di Madeira, che la società Taggia (conferita nei trusts) era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 25.5.2012, mentre la stessa banca costituendosi nel giudizio di merito ha affermato prima di aver risolto anticipatamente i trusts a novembre del 2012, poi di essersi dimessa, il tutto quanto alla Conservatoria la società risultava cancellata già da maggio del 2012.

Da sopra esposto il giudice ritiene di poter trarre con sufficiente ragionevolezza che la banca nella fase cautelare *ante causam*, introdotta con ricorso del 13.8.2013, si è dichiarata trustee e si è



resa disponibile a consegnare alla curatela i beni in trusts al fine di evitare i sequestri richiesti in suo danno, pur essendo consapevole della cancellazione della società Taggia, che essa stessa avrebbe dovuto gestire in qualità di trustee e/o, comunque, della risoluzione anticipata dei trusts avvenuta con delibera del 15.11.2012 e/o delle dimissioni rese - secondo quanto dalla stessa dichiarato nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di merito ancorchè ancora non documentato- .

Per effetto delle trattative apparentemente in corso tra la banca e la curatela, il giudice delegato ha reso l'ordine di restituzione dell'intero capitale sociale della Taggia al fallimento, il Tribunale ha dato atto dello stato avanzato delle trattative nell'ordinanza del 26.11.2014 e la curatela non ha messo in esecuzione il sequestro giudiziario concesso in suo danno della convenuta.

Ciò nonostante la Bank of Valletta non ha ottemperato all'ordine di restituzione delle quote della società Taggia. In seguito la curatela ha scoperto che la Taggia, era stata cancellata dal registro delle imprese, quando la Bov rivestiva ancora il ruolo di trustee, anche se poi, la stessa banca, nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di merito, nulla ha riferito circa la cancellazione della società, limitandosi ad allegare, la risoluzione anticipata dei Trusts avvenuta con una delibera del 15.11.2012, non prodotta in atti.

In tale contesto assume altresì rilievo quanto dichiarato da uno dei beneficiari dei trusts, Filippo nella memoria di costituzione in cui ha negato quanto dedotto ed allegato dalla banca circa la risoluzione anticipata dei trusts, dichiarando di non aver mai ricevuto utilità derivante dagli stessi, nonostante l'obbligo della BOV di trasferire i beni ai beneficiari.

Il descritto comportamento della banca, come mai la società conferita nei trusts risulti cancellata e/o quale sia stata la sorte del patrimonio ivi conferito non è stato chiarito dalla banca neppure nella memoria di costituzione depositata nella presente fase cautelare, essendosi la convenuta limitata ad eccepire che la curatela non avrebbe fornito la prova: - che l'Avv.to Gaetano Novara fosse munito dei necessari poteri rappresentativi, - che a tale avvocato fossero stati forniti informazioni sul nome e recapito telefonico del legale della curatela, - che il decreto reso dal G.D. ex art. 25 L.F. fosse stato notificato alla BOV.

Ebbene che la BOV fosse a conoscenza che un suo legale o un soggetto dichiaratosi tale avesse indotto la curatela, il giudice delegato ed il Tribunale a ritenere che la banca fosse disposta a restituire spontaneamente i beni in trusts si ricava quanto meno dalla circostanza che alla udienza del 28.10.2015, la curatela, nel formulare la domanda risarcitoria, ha prodotto nel giudizio di merito la pec dell'avv.to Novara, il provvedimento reso ex art. 25 l.f. dal giudice delegato e l'ordinanza resa dal Tribunale, a fronte di ciò la Bov si è limitata ad eccepire l'inammissibilità della domanda risarcitoria perché fondata su "*fatti storici conosciuti al momento della notifica dell'atto introduttivo*", non disconoscendo quei



documenti nè dichiarando di essere all'oscuro di trattative condotte da un soggetto privo di poteri.

Anzi, e in luogo di chiarire come mai la società conferita nei trusts, di cui era trustee, risultava cancellata dal registro delle imprese fin dal 2012 o perché avesse deciso di risolvere i trusts o a rendere le dimissioni, in data 21.10.2016 la Bov ha presentato un ricorso con il quale ha chiesto la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza cautelare del 26.11.2014 confermativa del sequestro giudiziario (doc. 24), allo scopo di contrastare la richiesta di exequatur di tale provvedimento presentata dalla curatela al Tribunale di Malta (cfr. doc. 24 produzione curatela).

Il comportamento tenuto dalla BOV, come sopra descritto, certamente e quanto meno travalica le esigenze difensive e non appare conforme alle regole di lealtà, correttezza e trasparenza.

In tale contesto il timore prospettato dalla Curatela di perdere la garanzia del credito non appare dettato da un mero apprezzamento soggettivo ed astratto ma fondato su elementi e comportamenti concreti.

A ciò si aggiungono gli ulteriori elementi addotti dalla curatela a sostegno della domanda cautelare rappresentati dalla circostanza che nell'ultimo bilancio reso pubblico dalla Bank of Valletta non risulta effettuato alcun accantonamento per il rischio derivante dall'eventuale accoglimento della domanda introduttiva dal giudizio di merito. Tale bilancio alla pag. 112, punto 41, rubricato "*Trusts activities*" da atto della azione intrapresa dalla curatela e della richiesta di 363 milioni di euro ma "*sulla base di un parere legale gli amministratori hanno concluso che la banca ha una posizione legale forte e conseguentemente hanno valutato come improbabile il rischio di una uscita economica da tale azione legale*" (cfr. doc. 27)

Come si legge nei criteri di *accounting* contenuti al documento di bilancio, nella sezione riserve e passività potenziali, riprodotti anche nel rapporto depositato da BOV risulta che: "*l'accantonamento di riserve avviene quando il gruppo ha un obbligo legale effettivo o implicito in relazione a un evento intercorso e ove sia probabile che l'assolvimento di tale obbligo comporti l'impiego di risorse atte a produrre benefici economiciuna passività potenziale deve essere dichiarata a meno che la possibilità di un impiego di risorse atte a produrre benefici economici sia remota*", in tale rapporto si chiarisce che il gruppo non ha previsto riserve per il presente contenzioso poichè, in base a pareri legali, gli amministratori hanno concluso che la posizione nel gruppo nella vicenda è forte e quindi hanno giudicato remoto il rischio di incorrere in un esborso in relazione a tale vertenza.

La scelta della banca di non prevedere nessun accantonamento e riserva patrimoniale in bilancio per il rischio di accoglimento della domanda avanzata dalla curatela, tenuto conto delle ingenti conseguenze patrimoniali, rappresenta un ulteriore concreto elemento atto a supportare il timore della curatela poichè, come chiarito nella relazione, tale scelta si fonda su un mero parere legale che ha ritenuto remoto il rischio di esborso collegato al



presente giudizio e ciò nonostante l'azione di merito sia *sub iudice*, il giudizio di merito sia ancora in fase embrionale, la fondatezza dell'azione di cui si discute sia stata valutata positivamente, quand'anche in termini di *fumus*, dal Tribunale con l'ordinanza confermativa del sequestro giudiziario (cui la curatela non ha dato esecuzione solo perché credeva che la banca spontaneamente consegnasse i beni detenuti in trusts), e le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione non abbiano condiviso l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla banca.

Degne di considerazione sono le ulteriori vicende, dedotte dalla curatela e confermate nel rapporto redatto per la BOV, ossia che a dicembre 2017 il gruppo ha effettuato una emissione riservata agli azionisti di circa 150 milioni, sottoscrizione cui non ha inteso partecipare la Unicredit s.p.a. che ha voluto cedere a terzi i suoi diritti. Benchè la relazione presentata dalla BOV dia atto che l'emissione è stata sottoscritta in eccedenza e che il mancato esercizio dei diritti di opzione da parte di alcuni azionisti, tra cui Unicredit s.p.a. è stato compensato dall'interesse dimostrato dagli attuali azionisti, non è da trascurare la circostanza che le azioni sono state cedute da Unicredit s.p.a., ossia un soggetto istituzionale e conosciuto a non meglio specificati ed individuati "attuali azionisti".

Il rapporto conferma poi che nel dicembre 2016 l' autorità di vigilanza ha applicato alla Bov una sanzione per non aver raccolto le informazioni necessarie per determinare la provenienza dei fondi accreditati su un deposito in contanti di un cliente di entità rilevante, il che assume peculiare rilevanza in considerazione del fatto che, come si evince dal ripetuto rapporto, il Gruppo è prevalentemente finanziato da depositi di clienti. Per sminuire tale dato appare irrilevante il raffronto operato con quanto accaduto ad altro istituto di credito, dovendosi in tale sede eseguire una valutazione sull'affidabilità e sulla solidità della BOV e non di altre banche.

Anche la chiusura da parte di alcune banche di primaria importanza di canali di corrispondenza con Bank of Valletta trova indiretta conferma nella relazione depositata da BOV in cui a pag. 12 e 52 in cui si da atto che per i timori circa la capacità di valutare e gestire i rischi dei servizi di *correspondent banking* vi è la tendenza globale di diverse banche tra cui la Deutsche Bank e Commerzbank ad interrompere le relazioni con specifiche banche corrispondenti o con alcuni Paesi, tra cui Malta. Sebbene poi la relazione dia atto che "*nonostante queste difficoltà, la Bov ha mantenuto relazioni di correspondent banking con 24 banche internazionali di cui 3 italiane*". A tale dato va aggiunto il *downgrade* del rating di Bov che, benchè si ponga a livello di altri istituti di credito, rappresenta una ulteriore criticità che supporta ulteriormente il timore espresso dalla curatela, anche alla luce della scelta della banca di non adottare misure prudenziali a bilancio per il possibile accoglimento della domanda.



In conclusione ed considerazione degli elementi *in primis* soggettivi e poi oggettivi sopra indicati può affermarsi che il timore del creditore di perdere le garanzie del proprio credito si fonda su dati oggettivi e concreti che rendono verosimile la prospettata eventualità di depauperamento del patrimonio del debitore in quanto tali idonei a giustificare la concessione della invocata misura cautelare.

La pronuncia sulle spese di questa fase va differita all'esito del giudizio di merito in ragione del combinato disposto degli artt. 669 quater, 669 septies e 669 octies c.p.c..

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di sequestro conservativo, ex artt. 669 quater e 671 c.p.c., in danno di Bank of Valletta P.L.C. così come proposta dalla Curatela del Fallimento Deiuemar società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili Michele Maria Luigia Giovanna Giuseppe Leonardo Lucia Angelo Della Pasquale Delle e Michela Della così provvede:

a) autorizza Curatela del Fallimento Deiuemar società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili Michele Maria Luigia Giovanna Giuseppe Leonardo Lucia Angelo Della Pasquale Delle e Michela Della a procedere al sequestro conservativo, in danno di Bank of Valletta P.L.C., fino alla concorrenza della somma € 363.000.000,00 rimettendo, poi, alla scelta della prima la concreta individuazione dei beni (mobili, mobili registrati, immobili, somme o crediti) su cui attuarlo;

b) la pronuncia sulle spese di questa fase va differita all'esito del procedimento di merito in ragione del combinato disposto degli artt. 669 quater, 669 septies e 669 octies c.p.c..

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Torre Annunziata, 25 marzo 2018.

Il Giudice
dott. ssa Valentina Vitulano

